

90.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1978.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ACCAME: Sulla mancata promozione ai gradi superiori di alcuni capitani di fregata delle capitanerie di porto (4-05816) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	3316	BARTOLINI: Sullo stato della pratica di pensione di guerra di Luigi Fidenzi di Terni (4-06120) (risponde CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	3317
AMARANTE: Sulle attività della società CORAL (Centro operativo risanamento ambienti di lavoro), in relazione agli eventuali finanziamenti pubblici erogati o richiesti per investimenti da realizzare in provincia di Salerno (4-05913) (risponde DE MITA, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>).	3316	BELLOCCHIO: Per l'applicazione dello articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 che dà facoltà agli istituti di credito di concedere finanziamenti a tasso agevolato alle imprese, in attesa della definizione delle pratiche di finanziamento da parte della Cassa per il mezzogiorno (4-04707) (risponde DE MITA, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>).	3317
AMARANTE: Sulle attività della società IME (Iniziativa meridionali ecologiche), in relazione agli eventuali finanziamenti pubblici erogati o richiesti per investimenti da realizzare nella provincia di Salerno (4-05914) (risponde DE MITA, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>).	3316	BOCCHI FAUSTO: Per la definizione della pratica di pensione di guerra di reversibilità in favore di Maria Cavaliere Schiappa di Terenzo (Parma) (4-05878) (risponde CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	3318
BARTOLINI: Sullo stato della pratica della pensione di guerra intestata a Fernando Biferni di Terni (4-05961) (risponde CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	3317	BOCCHI FAUSTO: Per la definizione della pratica di pensione di guerra di Antonio Cavazzini di Tizzano Val Parma (Parma) (4-06072) (risponde CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	3318

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1978

	PAG.		PAG.
CASALINO: Sullo stato della pratica di pensione di reversibilità di Angelo Rizzo orfano di un caduto in guerra (4-05783) (risponde CARTA, Sottosegretario di Stato per il tesoro).	3319	COSTA: Sulla arbitraria e ingiusta attribuzione di seggi nei consigli di quartiere del comune di Novi Ligure (Alessandria) (4-05490) (risponde ROGNONI, Ministro dell'interno).	3323
CASALINO: Sullo stato della pratica per la pensione di guerra di reversibilità di Antonio Colazzo di Galatone (Lecce) (4-05940) (risponde CARTA, Sottosegretario di Stato per il tesoro).	3319	COSTA: Sullo stato della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Fidalina Forgiarini di Mondovì (Cuneo) (4-06059) (risponde CARTA, Sottosegretario di Stato per il tesoro).	3323
CASALINO: Sul mancato collaudo, da parte della Cassa per il mezzogiorno, dello stabile dell'ex collegio Argento di Lecce, destinato ad ospitare il museo, la biblioteca e la pinacoteca provinciale (4-05941) (risponde DE MITA, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno).	3320	COSTAMAGNA: Sul disservizio dell'ufficio del Ministero del tesoro di Torino - reparto combattenti e mutilati di guerra - per quanto concerne le pratiche di liquidazione della pensione di guerra, con particolare riferimento al caso di Marina Reina (4-05383) (risponde PANDOLFI, Ministro del tesoro).	3323
CASALINO: Per il ripristino della pensione di reversibilità di guerra a Linda Fiore di Gallipoli (Lecce) (4-06005) (risponde CARTA, Sottosegretario di Stato per il tesoro).	3320	COSTAMAGNA: Sulla veridicità della notizia relativa alla concessione di un ingente prestito alla Polonia a ridottissimo tasso di interesse (4-05980) (risponde BERNARDI, Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero).	3324
CASALINO: Sui finanziamenti erogati dalla Cassa per il mezzogiorno a favore di alcune ditte di Miggiano (Lecce) (4-06165) (risponde DE MITA, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno).	3321	COSTAMAGNA: Per il controllo periodico, da parte delle capitanerie di porto e dei competenti uffici del registro navale, dei congegni di manovra delle scialuppe di salvataggio di ogni tipo di nave imbarcazione (4-06039) (risponde VITTORINO COLOMBO, Ministro ad interim della marina mercantile).	3325
CASALINO: Sullo stato della pratica di pensione di Assunta Guida, vedova Ajr, di Gallipoli (Lecce) (4-06189) (risponde PANDOLFI, Ministro del tesoro).	3322	COSTAMAGNA: Sulla veridicità della notizia relativa al pagamento da parte della Cassa per il Mezzogiorno di una indennità di esproprio a favore del mezzadro anche in caso di espropriazione parziale del fondo, in contrasto con quanto previsto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (4-06217)	
CONTE ANTONIO: Per una sostanziale riforma degli organismi e delle associazioni che operano nell'ambito dell'emigrazione, e sulla fuga, con una notevole somma di denaro, dell'amministratore contabile del COASCIT di Francoforte (Repubblica federale di Germania) (4-05542) (risponde FOSCHI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri).	3322		

	PAG.		PAG.
(risponde DE MITA, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>).	3326	ghi di produzione (4-05144) (risponde RADI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	3330
FORTE: Per la definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Giuseppe Galluzzi di Coperchia, frazione di Pellezzano (Salerno) (4-05965) (risponde CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	3326	SERVADEI: Sul minor costo delle telefonate in teleselezione mediante gettoni rispetto ai normali scatti (4-05874) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	3331
FRASCA: Sui motivi per cui, da parte della pretura di Cosenza, non è stato dato corso all'esposto presentato dal consigliere regionale Mario Brunetti, concernente irregolarità a carico dell'ente provinciale per il turismo di Cosenza (4-04251) (risponde BONIFACIO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	3327	SPATARO: Sul dissesto della Cassa rurale e artigiana San Giuseppe di Mussomeli (Caltanissetta), e sul rinvio a giudizio, per reati connessi alla vicenda, dell'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli e dell'ex direttore della filiale di Caltanissetta Nicolò D'Anna (4-05283) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	3332
GRASSUCCI: Sulla utilizzazione degli immobili relativi all'ex convento di San Francesco, concessi dal comune di Sermoneta (Roma) al Centro veritas et amor, per fini diversi da quelli previsti dalla concessione (4-05331) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	3327	TREMAGLIA: Per l'accoglimento della richiesta di pensione e di indennizzo avanzata dal colonnello Giovanni Moratti per la morte del figlio, sottotenente di complemento, caduto durante un volo di addestramento (4-06138) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	3333
GUARRA: Sullo stato della pratica di pensione di guerra a favore di Antonio Grassia di Napoli (4-05999) (risponde CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	3329	URSO GIACINTO: Per l'assegnazione del titolare alla pretura di Alessano (Lecce) vacante dal gennaio 1977 (4-02413) (risponde BONIFACIO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	3334
PUCCIARINI: Per la soluzione della vertenza in atto fra dipendenti e proprietari della Technicolor di Roma, in seguito all'annunciato smantellamento dell'azienda (4-05040) (risponde PASTORINO, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>).	3329	VALENSISE: Sui motivi della concessione dell'appalto del servizio pacchi, posta e plichi speciali per la provincia di Catanzaro ad una ditta privata (4-05463) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	3335
SERVADEI: Per l'adozione di provvedimenti al fine di evitare una nuova speculazione sul prezzo del caffè, in riferimento a voci incontrollate di presunte gelate nei lu-		ZOPPETTI: Sull'esito del ricorso per pensione di guerra presentato da Augusto Cucchetti di Lodi (Milano) (4-06191) (risponde CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	3336

ACCAME. — *Ai Ministri della difesa e della marina mercantile.* — Per sapere se siano informati del malcontento e della sfiducia verso l'istituzione che si va sempre più diffondendo tra i capitani di fregata delle capitanerie di porto molti dei quali, pur se con una carriera ineccepibile e in possesso di altissima qualificazione professionale si sono visti inesplicabilmente posporre in sede di promozione al grado superiore da colleghi meno meritevoli e meno impegnati in attività operative;

per conoscere, inoltre, se siano al corrente del fatto che sono stati promossi ricorsi giurisdizionali relativi alle decisioni di avanzamento sottoposti al giudizio dei tribunali amministrativi. (4-05816)

RISPOSTA. — Per la promozione dei capitani di fregata la legge prescrive il sistema dell'avanzamento a scelta. Pertanto, nei giudizi d'avanzamento dei capitani di fregata del corpo delle capitanerie di porto, la commissione superiore si è attenuta al procedimento previsto per tale sistema, il quale comporta per la predetta commissione la formazione di una graduatoria di merito sulla base dell'apprezzamento di tutti gli aspetti della figura dell'ufficiale, quali si evidenziano dalla documentazione caratteristica dei valutandi.

Essendo molteplici gli aspetti che entrano in combinazione nella valutazione del merito, non è il maggior pregio di uno solo o qualcuno di essi — che, è comprensibile, ciascun interessato ritiene debba essere decisivo ai fini della promozione — a poter determinare la posizione dell'ufficiale nella graduatoria dei promovendi. Gli interessati hanno comunque la possibilità, ove ritengano di essere stati ingiustamente scavalcati, di ricorrere in sede giurisdizionale.

Avverso i giudizi d'avanzamento pronunciati nei riguardi dei capitani di fregata del corpo delle capitanerie di porto sono attualmente pendenti due ricorsi dinanzi al tribunale amministrativo del Lazio: il primo, proposto contro la graduatoria di merito derivata dai giudizi emessi nei confronti di 24 capitani di fregata

per la formazione del quadro di avanzamento del 1976; il secondo, proposto contro la graduatoria di merito derivata dai giudizi emessi nei confronti di 25 capitani di fregata per la formazione del quadro di avanzamento dell'anno 1978.

Il Ministro della difesa: RUFFINI.

AMARANTE, BIAMONTE E FORTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se alla società CORAL (Centro operativo risanamento ambienti di lavoro) siano stati erogati finanziamenti pubblici per iniziative da intraprendere in provincia di Salerno e, in caso affermativo, per sapere l'entità dei finanziamenti erogati o richiesti, gli scopi precisi cui sono diretti i finanziamenti medesimi, gli impegni assunti e quelli finora realizzati circa i livelli occupazionali. (4-05913)

RISPOSTA. — Si fa presente che alla Cassa per il mezzogiorno non è stata presentata alcuna domanda di concessione delle agevolazioni prevista dalla legislazione sull'incentivazione industriale nel Mezzogiorno, a nome della società CORAL.

Il Ministro: DE MITA.

AMARANTE, BIAMONTE E FORTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se alla società IME (Iniziativa meridionali ecologiche) siano stati concessi finanziamenti pubblici per investimenti da realizzare in provincia di Salerno e, in caso affermativo, per sapere l'entità dei finanziamenti erogati o richiesti, gli scopi precisi cui siano diretti i finanziamenti stessi, gli impegni assunti e quelli finora realizzati circa i livelli occupazionali. (4-05914)

RISPOSTA. — Si fa presente che a nome della società IME (Industrie meridionali ecologiche) non risulta presentata alla Cassa per il mezzogiorno alcuna domanda di concessione delle agevolazioni

industriali previste dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno 6 marzo 1978, n. 218.

Il Ministro: DE MITA.

BARTOLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra intestata al signor Ferdinando Biferni nato a Terni il 21 gennaio 1919 e residente a Terni via Gibilrossa, 7.

La predetta pratica è contrassegnata dalla posizione n. 1581957/IG. (4-05961)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 23 febbraio 1965, n. 2111663, al signor Ferdinando Biferni venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per assenza di esiti invalidanti dei pregressi disturbi funzionali cardiaci e per non constatazione, entro i termini tassativamente stabiliti dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, dell'infermità artrosi delle ginocchia e dell'allegata infezione malarica i cui postumi, per altro, non furono riscontrati in sede di visita pensionistica.

A seguito della segnalazione effettuata dalla Procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 664142 prodotto avverso il surriferito provvedimento di diniego, venne dato corso al riesame in via amministrativa della posizione pensionistica del signor Biferni e ciò in applicazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585. Dalla nuova istruttoria esperita non sono emersi, però, elementi idonei alla revoca o alla modifica del decreto impugnato.

Pertanto, il ricorso originale con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 1581957/D, concernenti il signor Biferni, sono stati restituiti, con elenco dell'8 novembre 1978, n. 7410, alla suddetta magistratura, alla quale resta affidata la definizione del gravame giurisdizionale di cui sopra è cenno. Di ciò è stata data, nel contempo, diretta comunicazione all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

BARTOLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra, posizione n. 1630287, intestata al signor Luigi Fidenzi, nato a Terni il 7 maggio 1914 e residente in Terni, via Marco Claudio, n. 30. (4-06120)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale dell'8 ottobre 1966 n. 3180488, al signor Luigi Fidenzi venne concessa, a decorrere dal 1° febbraio 1962, indennità per una volta tanto pari a due annualità della pensione di ottava categoria, per l'infermità coleciostopia di lieve entità.

Con successivo decreto ministeriale dell'11 dicembre 1968, n. 2350529, al predetto venne negato diritto ad ulteriore trattamento pensionistico, per non riscontrato aggravamento della cennata affezione.

A seguito della segnalazione effettuata dalla Procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 723054 prodotto contro il surriferito decreto ministeriale n. 3180488, venne dato corso al riesame in via amministrativa della posizione pensionistica del signor Fidenzi e ciò in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585. In tale sede, però, non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato.

Pertanto, il ricorso originale con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 1630287/D, concernenti il signor Fidenzi, sono stati restituiti, con elenco del 20 settembre 1978, n. 7254, alla suindicata magistratura, alla quale resta affidata la definizione del gravame giurisdizionale di cui sopra è cenno. Di ciò è stata data, nel contempo, diretta comunicazione all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

BELLOCCHIO, AMARANTE, MARZANO E CONTE ANTONIO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere i motivi per i quali solo alcuni istituti abilitati a concedere il credito a medio termine abbiano provveduto

a definire le prescritte convenzioni con la Cassa per il mezzogiorno; e se ritenga di applicare l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, che facoltizza gli istituti ad accordare finanziamenti a tasso agevolato nelle more della definizione delle pratiche deliberate evitando così un danno in particolare alle imprese minori. (4-04707)

RISPOSTA. — Allo stato attuale tutti gli istituti di credito abilitati ad operare nel Mezzogiorno hanno provveduto a sottoscrivere le convenzioni richiamate dall'interrogante, poste in essere dalla Cassa per il mezzogiorno, rendendole così pienamente operative.

Inoltre, poiché la disciplina vigente non consente una completa attivazione della agevolazione del prefinanziamento agli operatori industriali, il Consiglio dei ministri per rendere operante tale strumento, nella seduta del 20 ottobre 1978, ha approvato un disegno di legge comportante modifiche, in materia di credito industriale, al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, alla legge 12 agosto 1977, n. 675 ed al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno 6 marzo 1978, n. 218.

Il Ministro: DE MITA.

BOCCHI FAUSTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quando sarà definita la pratica di reversibilità di pensione di guerra della signora Maria Cavalieri vedova Schiappa nata il 24 novembre 1906 a Terenzo (Parma) quale collaterale e orfana di Adelina Abelli deceduta il 5 dicembre 1959, posizione n. 5155220.

Le particolari disagiate condizioni dell'interessata e il trascorso lungo periodo di tempo dal decesso della madre (quasi venti anni) sollecitano, evidentemente, la definizione della pratica. (4-05878)

RISPOSTA. — Per definire l'istanza con la quale la signora Maria Cavalieri ha chiesto di conseguire trattamento pensio-

nistico di guerra in qualità di collaterale maggiore dell'ex militare Giuseppe Cavalieri, si è reso necessario effettuare un supplemento di istruttoria al fine di completare la occorrente certificazione di stato civile. Inoltre, è stato chiesto all'interessata, per il tramite del comune di Terenzo, di far pervenire una attestazione, rilasciata dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, da cui risulti la situazione tributaria della medesima relativamente agli anni 1976 e 1977.

E ciò per il disposto di cui all'articolo 67 della legge 18 marzo 1968, n. 313, in base al quale la concessione del trattamento pensionistico a favore dei genitori, collaterali od assimilati del militare deceduto a causa della guerra è subordinata, tra l'altro, alle condizioni economiche dei suindicati richiedenti.

Si assicura l'interrogante che non appena la signora Cavalieri farà pervenire la certificazione di cui sopra è cenno, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

BOCCHI FAUSTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica di pensione di guerra del signor Antonio Cavazzini nato il 27 dicembre 1901 a Tizzano Val Parma (Parma). Il Cavazzini ha avanzato ricorsi avverso i decreti del Ministero del tesoro del 28 agosto 1956 n. 1692196 e del 30 settembre 1957 n. 359833. La Corte dei conti ha parzialmente accolto con sentenza del 14 dicembre 1974, n. 40252, i ricorsi stessi. L'interessato ha inoltrato domanda di aggravamento in data 18 novembre 1976 senza avere, fino ad ora, avuto alcuna risposta. (4-06072)

RISPOSTA. — Nei riguardi del signor Antonio Cavazzini è stata emessa, in esecuzione della decisione n. 40252 della Corte dei conti, determinazione con la quale il trattamento pensionistico, a suo tempo attribuito al predetto dal 2 aprile 1945 in base alla tabella D allegata alla legge 10

agosto 1950, n. 648, viene riliquidato, a decorrere dalla stessa data, nella misura più favorevole prevista dalla tabella C di cui alla legge medesima.

La suindicata determinazione è stata trasmessa al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvata, verrà inviata, con il relativo ruolo di variazione n. 4200751, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Parma per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Cavazzini.

Nel contempo, inoltre, sono stati disposti, nei riguardi dell'interessato, nuovi accertamenti sanitari presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Bologna, in relazione alla domanda con la quale il predetto invalido ha chiesto di conseguire più favorevole trattamento pensionistico per allegato aggravamento d'infermità.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di reversibilità del signor Angelo Rizzo nato il 16 dicembre 1912, orfano del caduto in guerra Renato. Posizione n. 1492203, già fruita sino al 18 novembre 1956 dalla madre signora Emilia Cortese, riconiugatasi e deceduta il 27 febbraio 1976. (4-05783)

RISPOSTA. — Nei riguardi del signor Angelo Rizzo, orfano maggiorenne inabile di Renato, è stata emessa determinazione concessiva di trattamento di reversibilità, di cui all'articolo 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, a decorrere dal 1° marzo 1977, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Con lo stesso provvedimento, inoltre, all'interessato è stato attribuito l'assegno di previdenza nella misura stabilita dall'articolo 60 della surriferita legge n. 313 del 1968.

Detta determinazione è stata trasmessa al comitato di liquidazione delle pensioni

di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvata, verrà inviata, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Lecce per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Rizzo. L'interessato, comunque verrà tempestivamente informato, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di reversibilità di pensione di guerra del signor Antonio Colazzo nato il 18 febbraio 1911 a Galatone (Lecce) collaterale di Salvatore, già goduta dalla madre deceduta il 15 luglio 1954 (iscrizione della pratica n. 5154091). (4-05940)

RISPOSTA. — Per poter definire la domanda con la quale il signor Antonio Colazzo ha chiesto di conseguire trattamento pensionistico di guerra in qualità di collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Salvatore, si è reso necessario effettuare un supplemento di istruttoria. Infatti, in data 20 ottobre 1978, il predetto è stato invitato, per il tramite del comune di Galatone, a far pervenire una attestazione rilasciata dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, da cui risulti la situazione tributaria del medesimo con riferimento agli anni 1976 e 1977. E ciò per il tassativo disposto di cui all'articolo 67 della legge 18 marzo 1968, n. 313, in base al quale la concessione del trattamento pensionistico nei riguardi dei genitori, collaterali od assimilati del militare deceduto a causa della guerra è subordinata, tra l'altro, alle condizioni economiche dei suindicati richiedenti.

Si assicura l'interrogante che non appena il signor Antonio Colazzo farà pervenire la certificazione di cui sopra è cenno, verranno adottati con ogni possibile sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

CASALINO E CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere — premesso che:

1) l'ex collegio Argento destinato da anni ad ospitare il museo, la biblioteca e la pinacoteca provinciali di Lecce è ancora inagibile con grande disappunto degli studenti e degli ambienti culturali i quali non possono fruirne per le ricerche e lo studio;

2) dagli interroganti furono presentate altre due interrogazioni nell'ottobre del 1976 (4-00571) alla quale fu risposto in data 24 novembre 1976 assicurando: « Per quanto concerne l'asserito stato di abbandono del museo si comunica che è in corso di approvazione, da parte del consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno, una perizia di completamento dei lavori necessari per l'importo di lire 157 milioni » (in questi mesi presso il museo di Lecce vi sono stati furti di opere d'arte di notevole valore), e il 5 aprile 1977 (4-02243) ricevendo risposta in data 31 maggio 1977 che diceva fra l'altro: « È in corso di approvazione una perizia suppletiva, per la cui esecuzione verrà prorogato di altri quattro mesi il termine di ultimazione »;

3) da un'ulteriore visita alla biblioteca provinciale si è riscontrato il grave deterioramento di pregevoli opere storiche e letterarie e di intere collezioni di giornali che giacendo per terra da anni in conseguenza dell'umidità sono ormai marci;

4) questa precaria e inammissibile condizione della istituzione culturale salentina menoma il prestigio degli istituti che curano il settore soprattutto dopo che erano state date assicurazioni che con una ulteriore proroga di quattro mesi l'edificio sarebbe stato collaudato, mentre dal 31 maggio 1977 è passato più di un anno, vi sono stati furti di opere d'arte al museo e alla biblioteca, si assiste al deterioramento di libri e giornali; se intendano intervenire prontamente perché siano superati gli impedimenti burocratici che non consentono il completamento dei

lavori, venga effettuato l'immediato collaudo dello stabile, per potere al più presto possibile ottenere la sistemazione delle opere e l'apertura al pubblico dei locali per la biblioteca, il museo e la pinacoteca di Terra d'Otranto. (4-05941)

RISPOSTA. — Per i lavori di adattamento dell'edificio ex collegio Argento a museo, biblioteca e pinacoteca di Lecce — affidati alla sovrintendenza archeologica di Taranto — la Cassa per il mezzogiorno, oltre che col progetto principale approvato il 23 luglio 1970 per lire 287 milioni, è fin qui intervenuta con otto perizie suppletive per un importo complessivo di lire 1.565.500.000; attualmente è in corso di approvazione la nona perizia per lire 27 milioni, relativa a ulteriori lavori di rifinitura.

Quanto alla precaria situazione del museo, si fa presente che la questione esula dalle competenze della Cassa.

Si comunica, per altro, che dopo il collaudo dei lavori di cui trattasi, è stata disposta, fin dal 17 aprile 1978, su richiesta dell'amministrazione provinciale, la restituzione degli ambienti restaurati alla stessa amministrazione da parte della sovrintendenza archeologica di Taranto, ente affidatario dei lavori.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: DE MITA.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica per il ripristino della pensione di guerra della signora Linda Fiore nata a Gallipoli (Lecce) l'11 novembre 1895, già goduta dalla stessa per la morte del marito Salvatore De Rinaldis; revocata per avere contratto matrimonio e rimasta nuovamente vedova fin dal 4 dicembre 1928, nel 1977 ha inoltrato la pratica per il ripristino. (4-06005)

RISPOSTA. — La pratica n. 297190/I serie, concernente il caduto Salvatore De Rinaldis e la cui partita di pensione inte-

stata alla di lui vedova, signora Linda Fiore, venne definitivamente chiusa il 27 luglio 1920 per il passaggio della medesima a nuove nozze, è stata ripresa in esame. E ciò in esito alla istanza con la quale la predetta, in data 22 giugno 1977, aveva chiesto, in applicazione della sentenza n. 184 dell'8 luglio 1975 della Corte costituzionale, il ripristino della pensione indiretta di guerra.

Acquisita la ulteriore necessaria documentazione di stato civile della signora Linda Fiore, ivi compreso il certificato di morte relativo al secondo marito, è stata emessa, nei riguardi della medesima, determinazione direttoriale concessiva di pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° luglio 1977, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Il suindicato provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvato, verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Lecce per la corresponsione degli assegni spettanti all'interessata.

Nel contempo, inoltre, sono state richieste, per il tramite del comune di Gallipoli, informazioni sulle condizioni economiche della signora Linda Fiore, per l'eventuale concessione, in aggiunta alla pensione indiretta di guerra, dell'assegno di previdenza di cui all'articolo 54 della legge 18 marzo 1968, n. 313. La predetta, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sull'ulteriore corso della pratica.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

CASALINO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere se, quando, quanto e a che titolo la Cassa per il mezzogiorno abbia erogato contributi finanziari in favore delle seguenti ditte: Federico Sabato, De Pascalis, SLAM, Vincenzo Colizzi, fratelli Michele, Salvatore e Carmelo Cafiero, Rocco

Cacciatore, Giuseppe Valente, Scardia e Bramato, SICAM.

Tutte le ditte si trovano nel territorio del comune di Miggiano (Lecce).

(406165)

RISPOSTA. — Alla Cassa per il mezzogiorno non risulta pervenuta alcuna richiesta di contributo o di finanziamento agevolato da parte delle ditte SLAM, Carmelo Cacciatore, Vincenzo Colizzi e SICAM; risulta invece presentata domanda di contributo in conto capitale il 9 giugno 1976 a cura della ditta Rocco Bramato, per la quale l'istituto di credito non ha fin qui fatto pervenire alla Cassa la relativa istruttoria.

Per quanto riguarda le rimanenti ditte, la situazione, allo stato, è la seguente:

1) ditta Giuseppe Valente: in data 28 ottobre 1976 è stato concesso un contributo in conto capitale di lire 29.655.000 a fronte di un investimento previsto di lire 65.917.001;

2) ditta fratelli Cafiero: in data 7 aprile 1976 è stato concesso un contributo in conto capitale di lire 66.600.000 per un investimento previsto di lire 148 milioni. A seguito di verbale di collaudo pervenuto nel marzo 1978 è stata effettuata la liquidazione per lire 46.717.480;

3) ditta Pietro Colizzi: in data 5 ottobre 1978 è stato concesso un contributo in conto capitale di lire 39.169.000 a fronte di un investimento previsto di lire 94.402.275;

4) ditta Donato De Pascalis: in data 12 ottobre 1978 è stato concesso un contributo in conto capitale di lire 118.560.000 a fronte di un investimento previsto di lire 247 milioni;

5) ditta Federico Sabato: in data 31 agosto 1978 è stato concesso un contributo in conto capitale di lire 328.848.000 nonché un contributo in conto interessi di lire 18 milioni a fronte di un investimento previsto di lire 695 milioni. Alla stessa ditta sono stati precedentemente liquidati, a fronte di un investimento di lire 628.847.410, due contributi in conto

capitale per l'importo complessivo di lire 212.277.000, rispettivamente nel dicembre 1969 e nel marzo 1976.

Il Ministro: DE MITA.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione della signora Assunta Guida, vedova Ajr, nata in Alezio (Lecce) il 17 agosto 1910 e residente a Gallipoli (Lecce). L'interessata ha presentato ricorso avverso il decreto del 24 aprile 1975 n. 3595 emesso dal Ministero del tesoro. (4-06189)

RISPOSTA. — La signora Assunta Guida ha proposto ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti avverso il decreto in data 24 aprile 1975, n. 2595, esecutivo della deliberazione del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza, con il quale è stata respinta la domanda di pensione di reversibilità prodotta dall'interessata, in qualità di orfana maggiorenne di Emma Laterza ex pensionata della CPDEL, per carenza del requisito della inabilità a qualsiasi proficuo lavoro richiesto dall'articolo 40 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

A seguito di tale ricorso, la Direzione generale degli istituti di previdenza in data 21 febbraio 1976, con nota n. 366218, ha depositato gli atti relativi al provvedimento impugnato presso la segreteria della terza sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la decisione del gravame. Tale decisione, a tutt'oggi, non risulta essere pervenuta alla predetta Direzione generale.

Il Ministro: PANDOLFI.

CONTE ANTONIO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

a) quali provvedimenti siano stati assunti per fare piena luce sul grave fatto verificatosi al COASCIT di Francoforte dove l'amministratore contabile si è allontanato dal lavoro sin dal 30 maggio

1978 facendo anche registrare l'ammancio di una notevole somma di denaro;

b) quali responsabilità siano state definite relativamente ai controlli stabiliti dalle varie disposizioni legislative vigenti ed evidentemente trascurati o disattesi;

c) attraverso quali strumenti si intenda respingere l'attacco indiscriminato che viene da parti interessate, agli organismi democratici della emigrazione che attualmente hanno poteri soltanto consultivi;

d) se si ritenga, anche di fronte a vicende così emblematiche, di realizzare in tempi brevissimi la riforma degli strumenti di partecipazione democratica nella emigrazione, ponendo in tal modo le condizioni reali di gestioni e comportamenti rigorosi e controllati. (4-05542)

RISPOSTA. — L'ambasciata d'Italia in Bonn, cui sono stati chiesti chiarimenti in merito all'ammancio di una notevole somma di denaro riscontrato al COASCIT di Francoforte emerso in seguito ad un controllo amministrativo disposto dal consolato generale, ha fatto conoscere che dagli accertamenti effettuati finora risulta che tale ammanco si aggirerebbe attorno ai 200 mila marchi tedeschi; tuttavia un'esatta quantificazione del suo ammontare potrà aversi solo al termine della istruttoria disposta dalla magistratura tedesca. Non appena riscontrata l'esistenza di un ammanco, in ossequio alle norme statutarie, il consolato generale ha tempestivamente investito del caso il COASCIT il cui consiglio di amministrazione ha dato mandato al presidente del comitato stesso di sporgere denuncia presso la magistratura tedesca. Il consiglio di amministrazione ha successivamente deciso di istituire una commissione d'inchiesta, composta da tre dei suoi membri, con l'incarico di accertare eventuali altre responsabilità relativamente ai controlli previsti dalla normativa vigente in materia.

Per ciò che riguarda il terzo punto dell'interrogazione, si osserva che, limitatamente al caso in questione, le mo-

dalità di intervento, la natura dei provvedimenti adottati e la sollecitudine con la quale essi sono stati posti in essere, rappresentano un'adeguata risposta agli attacchi che parti interessate hanno rivolto agli organismi democratici dell'emigrazione, strumentalizzando la vicenda di Francoforte.

Il COASCIT di Francoforte era un modello di democraticità. Francoforte aveva preceduto largamente i tempi, essendo presenti nel suo seno già tutti i rappresentanti delle forze sociali e politiche della nostra emigrazione attive nella circoscrizione. Pertanto sarà opportuno e necessario che, nel momento in cui si sta discutendo delle proposte di legge per la costituzione dei comitati consolari secondo criteri largamente democratici, si tenga conto anche della necessaria vigilanza amministrativa, ad evitare che comportamenti non corretti dei singoli finiscano per essere usati da ambienti mal informati contro le forze democratiche della emigrazione ed il loro insostituibile ruolo partecipativo.

Il Sottosegretario di Stato: FOSCHI.

COSTA. — Al Ministro dell'interno. —
Per conoscere:

1) se il Governo sia informato dell'arbitraria ed ingiusta attribuzione di seggi nei consigli di quartiere del comune di Novi Ligure (Alessandria);

2) in particolare, quali iniziative il ministro intenda assumere per evitare che i risultati delle elezioni popolari svoltesi nei quattro quartieri di Novi Ligure risultino falsati da una attribuzione dei seggi in palio a favore del listone comprendente i cinque partiti della maggioranza governativa ed a danno del partito liberale e degli indipendenti. (4-05490)

RISPOSTA. — Il consiglio comunale di Novi Ligure, con deliberazione del 23 giugno 1978, n. 110, ha eletto i consigli circoscrizionali del comune stesso secondo quanto previsto al n. 4 dell'articolo 4 della legge 8 aprile 1976, n. 278, contenente

norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nella amministrazione del comune e cioè in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna circoscrizione dalle singole liste nelle ultime elezioni comunali; in base a tale sistema, può avvenire che una data lista, avendo ottenuto in una circoscrizione un limitato numero di voti, sia esclusa dal riparto dei seggi di consigliere circoscrizionale nella circoscrizione stessa; ed è quanto si è verificato nel caso in questione. È noto, per altro, che avverso siffatte deliberazioni dei consigli comunali sono esperibili i normali rimedi giurisdizionali.

Il Ministro: ROGNONI.

COSTA. — Al Ministro del tesoro. —
Per sapere quali ostacoli impediscano la definizione della pratica di pensione (reversibilità posizione n. 521101 già goduta da Maria Rosa Patriarca) in favore di Fidalina Forgiarini, nata ad Osoppo (Udine) il 6 maggio 1911 e residente a Mondovì (Cuneo) via Santa Croce n. 29, quale collaterale inabile del caduto Arduino Forgiarini (posizione 451/G-TV-05289).

(4-06059)

RISPOSTA. — Nei riguardi della signora Fidalina Forgiarini, collaterale maggiore inabile dell'ex militare Arduino deceduto durante il conflitto 1940-45, è stata emessa determinazione direttoriale concessiva di pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° dicembre 1975, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. In aggiunta al cennato beneficio, alla predetta è stato inoltre concesso l'assegno di previdenza di cui all'articolo 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni.

Il suindicato provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvato, verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Cuneo, per la corrispondenza degli assegni spettanti alla signora

Forgiarini. L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sull'ulteriore corso della pratica.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza del fatto che a Torino l'impiegato addetto all'ufficio Ministero del tesoro — reparto combattenti e mutilati di guerra in via Grandis — continua a ripetere a coloro che richiedono notizie sulla liquidazione della pensione di guerra, di ripassare, ma di stare tranquilli perché « ci va del tempo »;

2) se risponda a verità il fatto che alla signora Marina Reina, residente in Torino in corso Racconigi n. 34, che presentata l'11 settembre 1975 regolare domanda per avere i dodicesimi della pensione di guerra ed i dodicesimi della tredicesima del padre deceduto il 29 agosto 1975, ex combattente e mutilato e cavaliere di Vittorio Veneto, ha ottenuto in ripetute visite dal suddetto impiegato del Ministero del tesoro la medesima risposta di stare tranquilla e di farsi vedere per la fine dell'anno 1977 ed alla data dell'11 luglio 1978, con una semplicità enorme, allo sportello stesso in una ennesima sua visita, ha ottenuto la dichiarazione che la pratica era andata in prescrizione;

3) se il Governo, di fronte a questi fatti che accadono ogni giorno, ritenga opportuno provvedere affinché lo Stato tenga fede ai suoi impegni, venendo incontro alle richieste legittime dei cittadini.

(4-05383)

RISPOSTA. — Presso le varie direzioni provinciali del Tesoro, alla definizione delle pratiche giacenti, si procede secondo l'ordine cronologico d'arrivo in conformità al disposto dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di tale procedura, vengono solitamente resi edotti gli interessi che si presentano agli sportelli.

Per quanto riguarda, in particolare la direzione provinciale del Tesoro di Torino deve presentarsi che gli impiegati addetti al servizio di sportello, informano regolarmente i pensionati sulla circostanza che non è possibile precisare la data in cui potranno essere evase le pratiche esistenti presso l'ufficio e ciò nella considerazione che per l'espletamento delle stesse viene — come già detto — rispettato l'ordine cronologico d'arrivo; i predetti impiegati non mancano poi di consigliare coloro che sollecitano il pagamento di ratei successivi, di produrre formale istanza ai fini di interrompere il decorso della prescrizione.

In merito al rateo di lire 76.465, rimasto insoluto sulla pratica di pensione di guerra n. 1679466, si fa presente che la direzione provinciale del Tesoro di Torino ne disporrà il pagamento nel più breve tempo possibile, avendo rinvenuto agli atti una istanza prodotta dalla signora Marina Reina, entro i termini stabiliti dalla legge ed intesa ad interrompere la prescrizione biennale di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295.

Il Ministro del tesoro: PANDOLFI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e degli affari esteri.* — Per sapere:

1) se sia vera l'incredibile notizia che l'Italia dopo aver concesso crediti per centinaia di milioni di dollari all'Unione Sovietica — ad un tasso ridottissimo — abbia concesso un prestito, pure per centinaia di milioni di dollari ed a tassi di favore, anche alla Polonia;

2) inoltre, da dove tragga l'Italia questi mezzi finanziari, considerando la grave situazione economica ed i prestiti richiesti ai paesi occidentali, a meno che non sia vero il fatto che l'Italia continui ad indebitarsi da una parte, pagando interessi rilevanti, e conceda dall'altra crediti in merce e denaro, ad interessi ridottissimi.

(4-05980)

RISPOSTA. — Il recente credito di 300 milioni di dollari concesso dall'Italia alla Polonia è stato erogato da alcune banche italiane a medio termine nell'ambito delle agevolazioni connesse con l'attuale sistema di assicurazione finanziamento alla esportazione. Il credito stesso è rimborsabile in otto anni con l'interesse del 7,75 per cento annuo (una parte del medesimo è destinato a forniture di piccole e medie industrie italiane con rimborso in cinque anni con l'interesse del 7,25 per cento annuo).

È da notare che le condizioni fatte dall'Italia sono quelle praticate normalmente dai maggiori paesi esportatori e rientrano nei limiti seguiti dai paesi stessi, che si sono da lungo tempo spontaneamente autolimitati nel senso di non praticare condizioni creditizie che possano condurre ad un deterioramento della concorrenza da parte degli esportatori occidentali.

Per quanto concerne la questione dell'opportunità di concedere crediti mentre si prendono in prestito somme sul mercato internazionale, è da notare che non sarebbe possibile per l'Italia vendere i propri impianti e macchinari non facendo ricorso alla prassi del credito in quanto è ormai impensabile che qualsiasi paese rinunci a godere di dette facilitazioni, correntemente praticate da tutti i maggiori paesi industrializzati e nostri concorrenti nel settore delle esportazioni.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero:
BERNARDI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se sia il caso di far controllare e periodicamente ispezionare dalle capitanerie di porto e dai competenti uffici del registro navale, i congegni di manovra delle scialuppe di salvataggio di tutti i mercantili, natanti, traghetti ferroviari, navi di medio tonnellaggio, motopescherecci, navi da diporto, eccetera, al fine di garantire il relativo e perfetto funzionamento.

È capitato il più delle volte che le imbarcazioni di salvataggio (scialuppe) non possono all'occorrenza essere calate in mare perché le carrucole e gli argani sono bloccati dalla ruggine e perché le funi sono secche e corrose per la lunga inattività dalla salsedine e dal sole.

(4-06039)

RISPOSTA. — Nei porti italiani vengono effettuati alle navi mercantili controlli periodici di due tipi. In primo luogo quelli previsti dalla legislazione internazionale (SOLAS '64), che vengono svolti ogni tre anni, in sede di visite per il rinnovo dei certificati di sicurezza, ed ogni altra volta l'autorità marittima periferica lo ritenga opportuno (nel corso di visite occasionali).

Ai predetti si aggiungono quelli previsti dalla normativa interna (circolare n. 16 protocollo 335994 di questo Ministero), ad integrazione di quanto previsto in sede internazionale: in tale sede vengono controllati, da un lato, la preparazione morale e professionale degli equipaggi, dall'altro l'efficienza dei servizi di bordo. Tali controlli vengono riferiti mensilmente all'amministrazione centrale per l'adozione degli opportuni provvedimenti. Di recente, ad esempio, sono state riscontrate irregolarità sulla nave passeggeri *Mergellina* (n. 582 - Napoli), sulla motocisterna *Giovannella D'Amico* (n. 438 - Palermo) e su altre unità. Giusta il disposto della predetta circolare, quando si tratta di irregolarità rilevanti, la loro persistenza impedisce che la nave cui si riferiscono possa lasciare il porto. Nel caso, invece, di irregolarità di poco momento, l'autorità marittima, pur consentendo alla nave di continuare la navigazione, stabilisce un termine per la loro eliminazione.

In via generale — fatta cioè eccezione per qualche limitata circostanza, relativa per esempio a navi che esercitano la loro opera esclusivamente all'estero, e per le quali quindi operano soltanto i controlli previsti dalla legislazione internazionale in sede di rinnovo dei certificati — non sembra che la situazione sia suscettibile di

ulteriori miglioramenti, in quanto i controlli vengono già effettuati con la necessaria regolarità.

Il Ministro ad interim: VITTORINO COLOMBO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere:

premessi che in tema di espropriazione per pubblica utilità la legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'articolo 17, testualmente dice: « Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, l'indennità di espropriazione determinata ai sensi dell'articolo 16 è raddoppiata. Nel caso invece che l'espropriazione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o partecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso — ferma restando l'indennità di espropriazione determinata ai sensi dello articolo 16 in favore del proprietario — eguale importo dovrà essere corrisposto al fittavolo, al mezzadro, al colono o al partecipante che coltivi il terreno espropriando almeno da un anno prima della data del deposito della relazione di cui all'articolo 10 »;

considerato che la legge 28 gennaio 1977, n. 10, contenente nuove norme sulla espropriazione non ha modificato il secondo comma dell'articolo 17 di cui innanzi, e che il testo legislativo, chiaramente, col primo e secondo comma dell'articolo 17 della legge n. 865, ha riservato un diverso trattamento alle due categorie e per quanto riguarda quella dei mezzadri, ha posto la condizione, per avere la indennità, che si sia costretto ad abbandonare il terreno;

1) se sia vero il fatto che la Cassa per il mezzogiorno approva, e, per conto della Cassa stessa, autorizza il pagamento di indennità di esproprio a favore del mezzadro, anche quando, trattandosi di espropriazione di parte del fondo coltivato, il medesimo mezzadro, non è costretto ad abbandonare, come non abbandona, il terreno rimasto, giustificando, la Cassa,

tale operato con la opportunità di non fare disparità di trattamento fra mezzadri e coltivatori diretti, e invocando pretese difficoltà di interpretazione della norma;

2) se ciò è vero, il perché della disapplicazione di una precisa norma di legge, e se il ministro ritenga opportuno di impartire istruzioni, se del caso, anche interpretative della norma stessa. (4-06217)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno — recependo il contenuto di cui al punto 9) della circolare emanata dal Ministero dei lavori pubblici del 9 febbraio 1978 n. 650/61/A/1 in materia di espropriazioni per pubblica utilità — con foglio del 20 marzo 1978 n. 7200 ha reso noto agli enti concessionari e affidatari la citata circolare la quale nell'ultima parte del punto 9) — tenuto conto sia della lettera, sia soprattutto della *ratio* dell'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 — precisa che la indennità aggiuntiva sia dovuta al coltivatore non proprietario anche nel caso di espropriazione parziale purché quest'ultima abbia comportato un'effettiva diminuzione della produttività dell'impresa agricola.

Il Ministro: DE MITA.

FORTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando verrà definita la domanda di pensione di reversibilità della pensione di guerra inviata dal signor Giuseppe Galluzzi — invalido di guerra — nato a Coperchia (Salerno) il 6 maggio 1916, in data 22 maggio 1976 registrata al comune di Salerno col numero 25734. Titolare della pensione di cui si chiede la reversibilità era il padre Michele da tempo deceduto. (4-05965)

RISPOSTA. — L'istanza con la quale il signor Giuseppe Galluzzi ha chiesto di conseguire trattamento pensionistico di guerra in qualità di collaterale maggiorenne dell'ex militare Giovanni, non è stata accolta; e ciò in quanto il predetto caduto lasciò vedova con diritto a pensione.

La relativa determinazione di diniego è stata adottata in applicazione del tassativo disposto di cui all'articolo 64 della legge 18 marzo 1968, n. 313. Tale norma, infatti, stabilisce, tra l'altro, che il diritto alla pensione indiretta di guerra sorge per i collaterali quando il congiunto (militare o civile), deceduto a causa della guerra, non abbia lasciato coniuge o figli con diritto a pensione. Il cennato provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvato, verrà notificato all'interessato nelle forme di legge.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

FRASCA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che la pretura di Cosenza, dopo ben otto mesi, non ha ancora inteso dare corso all'esposto-denuncia presentato il 9 dicembre 1976 alla procura della Repubblica di Cosenza dal consigliere regionale Mario Brunetti e trasmesso, per competenza, alla suddetta procura il 12 aprile 1977 (fascicolo n. 476/B), ed in caso positivo, di accertare, nei limiti della sua competenza, se l'insabbiamento del predetto esposto sia da ricercarsi nella volontà del primo pretore di Cosenza, di coprire le gravi irregolarità denunciate a carico dell'Ente provinciale per il turismo di Cosenza;

2) infine, quali urgenti provvedimenti si intendano adottare perché sulla questione denunciata venga fatta piena luce.
(4-04251)

RISPOSTA. — Risulta a questo Ministero che la denuncia del consigliere regionale della Calabria, Mario Brunetti, presentata il 9 dicembre 1976 alla procura della Repubblica di Cosenza, è stata rimessa da quest'ultimo ufficio, dopo l'espletamento di opportune indagini, in data 2 aprile 1977, alla locale pretura, per competenza, per eventuali ipotesi di reato.

Il pretore dirigente di Cosenza ha incaricato dell'istruttoria il dottor Zotti, il

quale ha istruito il processo poi definito con sentenza di proscioglimento nei confronti dei 15 imputati, per essere i reati di abuso di ufficio continuato (articoli 81, 110 e 323 del codice penale) agli stessi ascritti, estinti per amnistia ai sensi del decreto presidenziale 4 agosto 1978 n. 413.

Il ritardo nella trasmissione del fascicolo, al dottor Zotti, secondo il presidente del tribunale di Cosenza, trova giustificazione nella circostanza che nel periodo considerato, è stato effettuato il trasferimento di tutti gli uffici giudiziari nel nuovo palazzo di giustizia, con conseguente notevole rallentamento dell'attività giudiziaria.

Sulla base di tali notizie non si ravvisano nel comportamento del pretore dirigente, dottor Michele Quagliata e degli altri giudici, fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare.

Il Ministro: BONIFACIO.

GRASSUCCI, D'ALESSIO E OTTAVIANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze.* — Per sapere —

premesso che con delibera consiliare dell'11 aprile 1970 n. 56 il comune di Sermoneta (Latina) ha concesso in uso perpetuo al Centro veritas et amor l'ex convento di San Francesco comprendente la chiesa, l'orto e parte del vicino bosco ceduo allo scopo di erigervi il tempio votivo Madonna del Fileremo e per dar vita ad opere religiose, assistenziali e sociali; considerato che i destinatari della concessione si erano impegnati a realizzare entro due anni l'erezione del tempio votivo e, al più presto, un istituto a carattere sociale per la rieducazione e l'avvicinamento al lavoro di ciechi pontini;

ricordato che i destinatari della concessione hanno provveduto soltanto ad eseguire una parte dei lavori di restauro del convento e della chiesa, mentre non hanno dato vita alla istituzione predetta;

ricordato inoltre che nei locali oggetto della concessione sembra siano stati svolti convegni cui avrebbero partecipato

ambienti della estrema destra e fascisti, che nei pressi degli stessi sono stati notati movimenti strani come riportato da varie riviste —:

1) da chi sia composto il Centro veritas et amor;

2) da chi sia composta l'Associazione nazionale caduti e reduci dell'Egeo;

3) se ritenga opportuno intervenire affinché tutti gli impegni assunti all'atto della concessione vengano mantenuti;

4) le finalità ed i promotori delle riunioni denunciate dalla stampa ricordata e se tali convegni continuino tuttora ad essere tenuti. (4-05331)

RISPOSTA. — Il Centro veritas et amor, riconosciuto come ente morale dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1975 n. 283, è stato istituito con statuto approvato dall'assemblea costituita tenutasi il 13 marzo 1969 e atto pubblico a rogito del notaio dottor Mario Orsini di Latina, repertorio n. 15030.

Il centro è diretto da un comitato centrale composto da:

1) presidente: il sacerdote Edoardo Fino, già cappellano dell'aeronautica militare nell'Egeo, decorato di medaglia di bronzo al valor militare concessagli per la sua attività nella guerra clandestina nell'Egeo e partigiano combattente per l'attività svolta nel periodo 1944-1945 nella Val Toce con la divisione Piemonte;

2) dieci consiglieri: tra i quali figura il parroco di Sermoneta in rappresentanza della curia vescovile di Latina;

3) dodici delegazioni: in rappresentanza di alcune regioni (Sicilia, Puglia, Basilicata, Campania, Lazio, Abruzzo e Molise, Umbria, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte).

Il comitato del centro è titolare del conto corrente postale n. 12401048 per l'accreditamento delle libere offerte inerenti le iniziative sociali, religiose e patriottiche previste dallo statuto.

Oltre le finalità a carattere sociale, religioso e assistenziali, il centro ha fra i propri scopi quello di onorare la memoria dei 15 mila caduti e dispersi del Dodecan-

neso durante l'ultima guerra. Al riguardo è stato eretto fin dal 1971, annesso all'ex convento di San Francesco, sede dell'ente, un tempio votivo Madonna del Fileremo per consentire le cerimonie religiose commemorative.

Inoltre, il centro provvede a curare i rapporti con i familiari dei caduti, con gli ex combattenti reduci dell'Egeo nonché con quanti si sentono legati a quelle isole da vincoli ideali e affettivi. Nell'ambito di tali iniziative e di quanto previsto dallo statuto, l'ente ha provveduto a costituire l'Associazione nazionale caduti e reduci dell'Egeo, che conta circa 2.500 iscritti.

Per consentire ai non vedenti di ambo i sessi di inserirsi nel mondo del lavoro, della scuola e nella società, l'ente ha in fase di avanzata realizzazione la costituzione di apposita scuola presso l'istituto Michelangelo Gaetani, annesso al centro. L'attività scolastica potrà avere inizio dopo la prescritta autorizzazione da parte dell'assessorato per la cultura, istruzione professionale, ed assistenza scolastica della regione Lazio, al quale è stata inoltrata la domanda fin dal mese di luglio 1976. In attesa della richiesta autorizzazione della Regione, il comitato del centro ha deciso, come soluzione alternativa, di istituire una casa di riposo per anziani, invalidi, reduci dell'Egeo e loro famiglie.

Dalla sua costituzione ad oggi, il centro ha organizzato numerosi convegni di associazioni combattentistiche e d'arma, tra i quali quello del Nastro azzurro per la consegna delle onorificenze a cavalieri di Vittorio Veneto e il convegno degli stessi soci del centro, in occasione del 30° anniversario della resistenza di Lero e delle isole Egee e per onorare la medaglia d'oro al valor militare, alla memoria, cappellano militare padre Iginò Lega, cui è stata dedicata una lapide.

Tra le iniziative promosse figurano, tra l'altro, la tumulazione, nel tempio votivo Madonna del Fileremo, delle spoglie di due soldati ignoti caduti in combattimento a Rodi nel settembre 1943 e, nella ricorrenza del 35° anniversario della resistenza di Lero, la crociera della fraternità, effettuata alla fine del mese di settembre

1978 nel Dodècanneso, allo scopo di rendere omaggio a quanti si sacrificarono per la patria in quelle isole o furono sommersi nel mare Egeo.

Non risulta che presso il predetto centro siano stati svolti convegni con la partecipazione di ambienti politici di estrema destra e fascisti.

Il Ministro della difesa: RUFFINI.

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra del signor Antonio Grassia — posizione amministrativa n. 1636266 — relativamente al ricorso n. 744255. (4-05999)

RISPOSTA. — L'istanza con la quale il signor Antonio Grassia aveva chiesto di conseguire trattamento pensionistico di guerra per le pregresse infermità colitica, malarica e reumatica, venne respinta con decreto ministeriale del 24 ottobre 1967, n. 2280076 non risultando tali affezioni debitamente constatate, dalle competenti autorità militari o civili entro il termine di cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra, come tassativamente prescritto dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240. Avverso il suindicato provvedimento di diniego, l'interessato presentò alla Corte dei conti ricorso giurisdizionale n. 744255.

Intervenuta la legge 28 luglio 1971, n. 585, che con l'articolo 13, ha demandato a questa Amministrazione il compito di procedere alla revisione dei provvedimenti impugnati in via giurisdizionale, si è provveduto, in applicazione della surriferita norma di legge, al riesame della posizione pensionistica del signor Grassia.

Dal cennato riesame è risultato che il predetto è stato prigioniero durante l'ultimo conflitto. Poiché per i prigionieri di guerra le sopravvenute disposizioni di cui all'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, non prevedono più alcun termine per la constatazione sanitaria delle infermità denunciate, la pratica relativa all'interessato è stata esaminata nel merito per quanto concerne, in particolare, la dipen-

denza da causa di servizio di guerra delle affezioni non ammesse a pensione.

In tale sede, però, non sono emersi elementi che consentano di collegare l'infermità di colite spastica diffusa con il servizio militare e la successiva prigionia subita dal signor Grassia durante la guerra 1940-45. Ciò stante e poiché nella visita pensionistica subita dal predetto presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Napoli non furono riscontrati esiti invalidanti delle allegate affezioni malarica e reumatica, è stato ora predisposto schema di decreto che prevede, a modifica del provvedimento impugnato, il diniego del trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra della colite spastica e per assenza di postumi delle pregresse infermità malarica e reumatica. Su detto schema, però, dovrà pronunciarsi, ai sensi di legge, il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, al quale è stato già trasmesso il relativo fascicolo degli atti n. 1696266/D. Il signor Grassia, comunque, verrà tempestivamente informato, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

PUCCIARINI, FAENZI, GIURA LONGO E SCARAMUCCI GUAITINI ALBA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — in seguito allo annunciato smantellamento della Tecnicolor e alla occupazione dell'azienda da parte delle maestranze ivi occupate e già ridotte da 750 a 320 unità — in base a quali motivi finora non abbiano ritenuto doveroso intervenire nella vertenza apertasi fra i dipendenti dello stabilimento e i proprietari perché sia impedito che alcune centinaia di lavoratori perdano il loro posto e l'industria cinematografica sia privata di una struttura tutt'altro che irrilevante.

Gli interroganti chiedono altresì di precisare quali iniziative i rispettivi Dicasteri intendano intraprendere per risparmiare al settore cinematografico, colpito da una grave crisi, ulteriori difficoltà conseguenti

all'aumento della disoccupazione e al moltiplicarsi di episodi destinati a sguarnire un ramo industriale fra i più importanti del paese. (4-05040)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha alcuna veste per intervenire in vertenze che possono aprirsi fra le imprese, sia pure operanti nel settore del cinema, e le forze del lavoro. Al riguardo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato di non avere utili elementi di informazione sulla questione della Tecnicolor.

Si ritiene, tuttavia, di dover precisare che in considerazione dello stato di crisi in cui versa l'industria cinematografica, crisi dovuta sia alla concorrenza del mezzo televisivo, sia a disfunzioni strutturali del sistema di vendita dell'opera cinematografica, forse troppo legata alla distribuzione attraverso i circuiti cinematografici ad alto costo di esercizio, sono stati operati interventi creditizi nell'intento di rilanciare il settore e salvaguardare i livelli occupazionali.

Infatti, il Comitato per il credito cinematografico, di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, ha espresso parere favorevole per la concessione di finanziamenti e contributi alla produzione cinematografica per lire 2.776 milioni, alle industrie tecniche per lire 760 milioni, alle ditte di distribuzione ed esportazione per lire 410 milioni, alle iniziative produttive con formula cooperativistica per lire 1.500 milioni ed alle sale cinematografiche per lire 1.120 milioni.

Si fa presente infine che questa Amministrazione segue con la cura dovuta la situazione del cinema italiano ed opera al massimo delle sue possibilità — pur nei confini dei finanziamenti consentiti — in relazione ad ogni iniziativa che possa ritenersi necessaria o utile a sollievo delle difficoltà del settore; e che è ormai in fase avanzata di studio il disegno di legge per la riforma organica del settore cinematografico.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: PASTORINO.

SERVADEI. — *Ai Ministri degli affari esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se sia giunta loro notizia dello stato di nervosismo che caratterizza da alcune settimane il mercato mondiale del caffè, ove si sta verificando una nuova *escalation* dei prezzi incoraggiata da voci incontrollate di presunte gelate nel Paraná.

Poiché anche nel 1975-76 i grandi speculatori internazionali ricorsero allo stesso espediente per spingere al rialzo i prezzi del caffè, provocando allo stadio del consumo aumenti sino a quattro volte, l'interrogante chiede che si adottino misure tempestive per evitare eventuali ripercussioni sul mercato interno, ove i prezzi risultano ancora fermi ai massimi assoluti raggiunti nel 1975-76, anche se nel frattempo i corsi mondiali sono scesi da 4.500-4.300 sterline la tonnellata a 2.000-1.500 sterline la tonnellata.

La nuova manovra rialzista deve essere pertanto seguita con attenzione, tenendo presente che i nostri torrefattori praticano autentici prezzi d'imperio che assicurano alla categoria enormi profitti. (4-05144)

RISPOSTA. — I prezzi del caffè verde, che sul mercato di Londra avevano toccato ai primi dell'aprile 1978 il livello di poco più di 1.300 sterline la tonnellata, hanno subito nel successivo mese di maggio 1978 (epoca dell'interrogazione) un'impenata, fino a superare, nei giorni a cavallo tra maggio e giugno, la cifra di 1.990 sterline. Alla fine di giugno i prezzi erano, per altro, tornati ai livelli di aprile. L'aumento di maggio-giugno, caratterizzato da un andamento fluttuante e nervoso, è stato indubbiamente influenzato dal timore di una gelata che potesse danneggiare il raccolto nelle regioni di maggiore produzione caffeicola del Brasile: Paraná, San Paolo, Rio Grande e Minas Gerais. Superato al momento tale pericolo, i prezzi sono tornati a scendere.

Va, ad ogni modo, rilevato che, globalmente, nei primi sette mesi del 1978

il mercato internazionale del caffè ha registrato una tendenza calante, con una diminuzione dei prezzi del 30-35 per cento sulle ultime quotazioni dell'anno passato.

Sembra opportuno infatti ricordare che le quotazioni del caffè avevano raggiunto nel marzo-aprile 1977 cifre *record* su tutte le piazze mondiali. In Italia, il prezzo medio CIF delle nostre importazioni aveva registrato a metà aprile 1977 il livello di 6.451 lire al chilogrammo. Alla fine dello stesso anno tale prezzo si era per altro ridotto a 3.614 lire; ed alla metà del maggio 1978 era ulteriormente sceso a lire 2.933.

Gli elevati livelli delle quotazioni registrati nella primavera 1977, anche se avevano avuto all'origine la nota forte gelata del Paranà, erano stati tuttavia più direttamente provocati dal forte aumento dei prezzi minimi e delle tasse alla esportazione posto in atto nei mesi precedenti dai paesi produttori sudamericani (soprattutto dal Brasile). La conseguente flessione dei consumi, ridottisi nell'arco dell'anno di circa il 10 per cento rispetto al 1976, e la successiva contrazione delle importazioni da parte dei paesi acquirenti (le importazioni italiane sono passate da oltre 3,5 milioni di sacchi nel 1975 a poco più di 3 milioni nel 1977, con una riduzione del 14 per cento e da 1,4 milioni nei primi quattro mesi del 1977 ad 1 milione nello stesso periodo del 1978, con un'ulteriore flessione del 17 per cento), hanno costretto i paesi produttori a rivedere la loro politica di sostegno dei prezzi.

Il verificarsi in Brasile all'inizio del mese di agosto 1978 di condizioni atmosferiche avverse, che farebbero prevedere una diminuzione della produzione di caffè, ha nuovamente messo in moto al rialzo le quotazioni del prodotto.

Le attuali oscillazioni dei prezzi vanno attribuite alle notizie contrastanti susseguitesi circa il danno subito dalle piantagioni di caffè delle regioni di San Paolo e del Paranà, danno che sarebbe abbastanza rilevante secondo fonti brasiliane, di scarso rilievo a giudizio di altri osservatori.

Il problema degli alti prezzi del caffè è attentamente seguito dal consiglio ICO, mentre quello del valore in dogana è all'esame dell'apposito comitato CEE, il quale proprio al fine di eliminare sperequazioni nel trattamento del caffè alla importazione nei paesi comunitari, ha posto allo studio misure intese ad ovviare alla fluttuazione dei prezzi di mercato. Per il conseguimento di tale obiettivo il rimedio più probabile sembra essere, in particolare, l'istituzione di un sistema di prezzi medi forfettari nel settore.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: RADL.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che da molte parti d'Italia (forse ovunque) è assai più conveniente telefonare in teleselezione usando i gettoni che coi normali scatti, così come non dovrebbe accadere stante la uniformità delle tariffe telefoniche per l'intera utenza.

Si tratta di una esperienza che l'interrogante ha voluto condurre di persona, naturalmente in condizioni omogenee di raffronto, e con risultati davvero sconcertanti.

L'interrogante ritiene che il problema vada seriamente e sollecitamente verificato, configurandosi nell'attuale stato di cose un sicuro grave danno per la maggioranza degli utenti, in quanto non è in genere possibile usare alternativamente l'apparecchio a gettoni, e perché tale stato di cose pone seri interrogativi, oltretutto sul rispetto delle pubbliche tariffe, sulla rispondenza di determinate apparecchiature che misurano la spesa dei cittadini.

(4-05874)

RISPOSTA. — Le conversazioni telefoniche in TSU effettuate con rilevazione degli scatti a mezzo *teletaxe* sono tassate, in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1976, n. 800, sulla base di lire 50 per ogni scatto registrato - impulso di risposta ed impulsi di durata - con l'ag-

giunta di lire 95 per quota fissa e dell'IVA calcolata, nella misura del 6 per cento sul totale relativo alle precedenti voci, a norma di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

La tassazione, invece, delle conversazioni telefoniche in TSU da apparecchi a gettone avviene, successivamente alla risposta dell'abbonato richiesto, con l'introito immediato di due gettoni, comandato dall'apparecchio, per compensare l'importo arrotondato di lire 95 a titolo di quota fissa e, quindi, con l'immissione di un gettone per ogni impulso comandato dalla centrale di competenza, alla stessa maniera di quanto avviene per gli scatti di durata e risposta del *teletaxe* nonché per quelli dei contatori degli abbonati installati in centrale.

Occorre, però, rilevare che, le comunicazioni in TSU effettuate da apparecchi a gettone non sono gravate, a carico dell'utente, dell'IVA, unicamente per ragioni tecniche connesse con la esigenza di non assoggettare l'utenza all'esborso, a tale titolo, di importi eventualmente inferiori alla unità indivisibile di pagamento rappresentata dal gettone (lire 50).

È opportuno, anche, aggiungere che la suddetta imposta viene corrisposta dal gestore del servizio telefonico pubblico — società SIP — sulla base degli impulsi globali originati dalla centrale telefonica, indipendentemente dalle scelte operate dall'utente (*teletaxe* o telefono a gettone).

Le considerazioni svolte dimostrano che l'applicazione della tariffa è corretta in ambedue le anzidette modalità di pagamento scelte dall'utente e che il lieve trattamento di favore che si determina nel servizio con apparecchio a gettone è dovuto esclusivamente, come sopra precisato, a contingenti difficoltà tecniche di prelievo dell'IVA. Aggiungasi che, se si volesse assoggettare al pagamento della suddetta imposta anche l'utente che utilizza l'apparecchio a gettone, questi dovrebbe corrispondere un'altra unità di pagamento — gettone — che, nella maggioranza dei casi, rappresenterebbe un versamento in danaro superiore all'aliquota fiscale dovu-

ta. Tale circostanza concretizzerebbe effettivamente un danno per l'utente che utilizza il telefono a gettone.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GULLOTTI.

SPATARO E ARNONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere il punto di vista del Governo in merito alla scandalosa vicenda relativa al dissesto della Cassa rurale ed artigiana San Giuseppe di Mussomeli (Caltanissetta) ed in ordine agli sviluppi dell'inchiesta giudiziaria che hanno fatto registrare il rinvio a giudizio, per omissioni di atti d'ufficio, dell'ex governatore della Banca d'Italia, dottor Guido Carli e dell'ex direttore della filiale di Caltanissetta dottor Nicolò D'Anna.

In particolare si chiede di sapere:

a) quanti e di che tipo siano stati i controlli operati, dal 1965 in poi, dagli organi di vigilanza della Banca d'Italia sulla situazione assai precaria della Cassa rurale ed artigiana di Mussomeli e sulle spericolate iniziative che hanno caratterizzato la gestione della famiglia Noto;

b) quali e quanti rapporti siano pervenuti alla sede centrale della Banca d'Italia e in particolare all'ispettorato di vigilanza da parte della filiale di Caltanissetta della Banca d'Italia e dal collegio dei sindaci dell'ICCREA, preposto al controllo sulle casse rurali e presieduto da un sindaco nominato dalla Banca d'Italia;

c) il tipo di valutazione che, in base all'azione di vigilanza e di controllo effettuata, la Banca d'Italia abbia formulato, per il periodo considerato dall'inchiesta giudiziaria in corso, sulla situazione della Cassa rurale ed artigiana di Mussomeli e sulla condotta dei suoi organi di gestione;

d) se da parte degli organi della Banca d'Italia siano stati trasmessi o comunque segnalati ed in quale data all'autorità giudiziaria competente gli atti relativi alle presunte irregolarità e all'andamento di gestione della Cassa rurale e artigiana di Mussomeli;

e) se s'intendano, infine, assumere adeguati provvedimenti per chiarire l'intri-

cata vicenda, attorno a cui si sono verificati oscuri episodi di tipico stampo mafioso, e perseguire le eventuali responsabilità amministrative di coloro i quali, nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza e di controllo, non hanno svolto gli interventi previsti dalla legge. (4-05283)

RISPOSTA. — Fin dal dicembre del 1965 presso l'azienda di credito di che trattasi venivano disposti da parte dell'istituto di emissione accertamenti ispettivi che evidenziavano carenze nel funzionamento degli organi aziendali e nella situazione patrimoniale e finanziaria rendendo, pertanto, necessaria l'adozione di misure idonee a riportare la gestione alla normalità. Copia della relazione ispettiva, nonché informazioni sui provvedimenti venivano forniti nel marzo 1967 dall'organo di vigilanza al procuratore della Repubblica di Caltanissetta che aveva avanzato esplicita richiesta in tal senso.

Intanto, a seguito dei rilievi mossi alla gestione della Cassa, i responsabili organi aziendali adottavano tutte le iniziative atte a ricondurre l'azienda medesima su un piano di regolarità.

Nel 1975 la Banca d'Italia, sempre nello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza, veniva a conoscenza di una crisi di liquidità della Cassa rurale e artigiana di Mussumeli. Gli accertamenti ispettivi subito effettuati evidenziavano una grave situazione sia sotto l'aspetto tecnico sia sotto l'aspetto organizzativo e gestionale che inducevano l'organo di vigilanza a proporre l'adozione di un provvedimento di messa in gestione straordinaria alla regione siciliana. La Regione, in accoglimento della proposta, adottava formale provvedimento in tal senso in data 16 settembre 1975.

Sempre nello stesso periodo veniva trasmessa al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del codice di procedura penale, l'intera relazione redatta a conclusione degli accertamenti svolti e la relativa documentazione. All'autorità giudiziaria inquirente la Banca d'Italia ha continuato a fornire la mas-

sima collaborazione, ottemperando a numerose richieste di acquisizione di dati ed informazioni nonché mettendo a disposizione propri dipendenti per l'espletamento di incarichi peritali.

Oltre ai dati sopra indicati non possono fornirsi ulteriori dettagliati elementi in ordine agli specifici quesiti formulati dagli interroganti, a ciò ostando un preciso obbligo giuridico e cioè il segreto bancario sancito dall'articolo 10 della legge bancaria, il quale dispone che tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le aziende di credito sottoposte al controllo della Banca d'Italia sono tutelate dal segreto d'ufficio. Tale riservatezza prescritta dalla legge trova il suo presupposto e la sua logica nella finalità di tutelare il sistema creditizio, del quale la fiducia è uno dei pilastri, al cui corretto funzionamento, essenziale ai fini della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito, la stessa legge bancaria, all'articolo 1, riconosce il carattere di pubblico interesse.

Il Ministro: PANDOLFI.

TREMAGLIA. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per avere notizie in ordine alla pensione e all'indennizzo legittimamente richiesti dal colonnello Giovanni Morati per la morte del figlio sottotenente di complemento Giampaolo Morati, caduto il 5 aprile 1974 durante un volo di addestramento a causa di una improvvisa avaria al motore, schiantatosi al suolo in località Spiazzi di Boario.

Poiché, secondo le notizie pervenute alla famiglia, la pensione sarebbe stata respinta per la situazione economica del richiedente e l'indennizzo previsto dalla legge non sarebbe stato concesso perché Giampaolo Morati come ufficiale pilota di complemento non aveva ancora compiuto cinque anni di servizio, si chiede di sapere se i ministri ritengano di riprendere in esame, al di là di ogni pretestuoso formalismo, che assume i caratteri di un vergognoso comportamento burocratico

verso chi ha dato la vita nel compimento del proprio dovere, per provvedere con urgenza in termini di equità e di giusto riconoscimento alla erogazione della pensione e dell'indennizzo. (4-06138)

RISPOSTA. — La domanda di pensione privilegiata ordinaria prodotta dal signor Giovanni Morati, padre del sottotenente pilota di complemento Giampaolo Morati, deceduto in servizio, è stata respinta con decreto in data 25 febbraio 1977, n. 61, per mancanza del requisito richiesto dall'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (condizioni economiche). Avverso il suddetto provvedimento l'interessato ha interposto ricorso alla Corte dei conti — sezione IV giurisdizionale — alla quale la Difesa, in data 12 ottobre 1978, ha trasmesso il fascicolo degli atti di pensione.

Si soggiunge che con decreto in data 22 agosto 1978, n. 256 è stata respinta la domanda di equo indennizzo dei signori Giovanni Morati e Maria Tavani, genitori del sopracitato ufficiale, in quanto la provvidenza in parola spetta soltanto al personale militare in servizio permanente effettivo o di complemento trattenuto ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, posizione, quest'ultima, non rivestita dal dante causa.

Il Ministro della difesa: RUFFINI.

URSO GIACINTO, LECCISI E CIANNA-MEA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi che impediscono, pur in presenza di apposite domande di trasferimento presentate da alcuni magistrati, di assegnare il titolare alla pretura di Alessano (Lecce), resasi vacante fin dal gennaio 1977.

La necessità del regolare funzionamento di quell'ufficio è stata di recente riaffermata da un'assemblea di avvocati del mandamento, con l'intervento del presidente dell'ordine nonché dal sindacato degli avvocati della provincia di Lecce.

La disposta assegnazione a scavalco del titolare della pretura di Tricase ad Alessano, dove, per altro, sono in fase di ul-

timazione i lavori di costruzione di una nuova sede degli uffici giudiziari ed è da tempo in funzione un carcere mandamentale costruito *ex novo*, non può di certo soddisfare le esigenze delle popolazioni di quell'estremo lembo del Salento, per cui si rende necessario provvedere con urgenza alla normalizzazione della situazione.

(4-02413)

RISPOSTA. — La situazione del personale della magistratura della pretura di Alessano si presenta attualmente nei termini seguenti.

Il posto di pretore è tuttora scoperto.

Per lo svolgimento del lavoro giudiziario in detta pretura il presidente della corte di appello di Lecce ha provveduto alle seguenti applicazioni:

dottor Rosario Colonna — pretura Ugento con decreto del presidente della corte d'appello 28 settembre 1977 applicato dal 5 ottobre al 3 novembre 1977 per due giorni consecutivi settimanali;

dottor Giuseppe Tuccari — pretura Tricase con decreto del presidente della corte d'appello 3 febbraio 1978 applicato dal 9 febbraio al 13 luglio 1978 per un giorno la settimana; con decreto del presidente della corte d'appello applicato dal 28 settembre al 28 dicembre 1978 per un giorno alla settimana.

All'espletamento dei servizi giudiziari collabora anche il vice pretore onorario dottor Renato Marasco, confermato per il triennio 1977-1979, con decreto presidenziale 24 dicembre 1976.

Quanto alla mancata copertura del posto di pretore, lamentata nella interrogazione, e che è rapportabile allo scarso indice di lavoro che da tempo si registra in quell'ufficio giudiziario, il problema non può non essere considerato alla luce delle difficoltà che investono gli organici di tutti gli uffici giudiziari, notevolmente aggravatesi negli ultimi anni per il più gravoso impegno che le recenti riforme nei più diversi settori hanno determinato nei giudici.

Questo stato di cose esclude, in generale, che si possano adottare provvedimenti limitati a singoli uffici giudiziari.

Il Governo intende invece operare ponendo le premesse per una efficace inversione di tendenza alla situazione di crisi esistente nell'apparato giudiziario. E in questa direzione è già intervenuto con la realizzazione, in una visione unitaria e coerente, di molteplici provvedimenti volti non solo a rinnovare gli strumenti normativi vigenti secondo una prospettiva di adeguamento alle nuove esigenze, ma anche a predisporre una serie di misure volte a potenziare le attuali strutture per una azione più incisiva dell'autorità giudiziaria.

Tra queste misure va anzitutto segnalata la legge 17 novembre 1978, n. 746, che semplifica le norme sulla formazione e la attività della commissione di concorso per i magistrati e che prevede, inoltre, che vengano messi annualmente a concorso i posti corrispondenti alle vacanze di un biennio, in modo da agevolare la copertura dei posti che si rendono periodicamente vacanti.

Vanno poi ricordati due disegni di legge, pendenti davanti alla Commissione giustizia del Senato, relativi l'uno alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e l'altro alla ristrutturazione dell'istituto del giudice conciliatore.

Il primo dei due progetti contiene l'attribuzione di una delega al Governo perché attraverso una razionale redistribuzione degli uffici nel territorio nazionale, si evitino sprechi di risorse concentrando gli impegni connessi al funzionamento degli stessi nei luoghi in cui siano maggiori e più avvertite le esigenze in materia delle popolazioni locali. Questo provvedimento detta criteri generali ancorati alla rilevazione del carico di lavoro e non prevede puramente e semplicemente la soppressione degli uffici con insufficiente lavoro, ma conferisce al Governo anche la possibilità di accorpamenti territoriali per l'ammodernamento del sistema. Ed è evidente che, nelle necessarie valutazioni, si dovrà tener conto di una pluralità di elementi e, in primo luogo, delle obiettive esigenze delle collettività interessate.

Non va, inoltre, trascurato che buona parte delle attuali cause civili del pretore verrà trasferita alle competenze del nuovo

giudice conciliatore, secondo quanto previsto nell'altro disegno di legge sopra richiamato connesso con quello sulle circoscrizioni. Ciò comporta che in tutti i comuni e consorzi di comuni sorgerà un ufficio giudiziario di rilievo pari quasi a quello delle attuali preture.

In questo quadro vanno dunque valutate le esigenze della pretura di Alessano, nell'impegno del Governo di assicurare una maggiore efficienza a tutti gli uffici giudiziari e di impedire che si verifichino scelte ingiuste nel momento in cui, in attuazione della delega, saranno decise concretamente eventuali soppressioni e conseguenti costituzioni di nuovi uffici.

Il Ministro: BONIFACIO.

VALENSISE E BAGHINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere:

1) le ragioni per le quali il servizio pacchi, posta e plichi speciali per la provincia di Catanzaro sia stato dato in appalto ad una ditta privata, nonostante il sottocentro automezzi di Catanzaro disponga di personale specializzato (autisti, meccanici, lavagisti) esuberante rispetto ai servizi, tanto è vero che parecchie unità del detto personale rimangono in autorimessa a disposizione;

2) altresì, quali oneri siano derivati dal detto appalto a ditta privata di un servizio che, con il personale e con gli automezzi disponibili a Catanzaro o altrove, potrebbe essere espletato dalla Amministrazione. (4-05463)

RISPOSTA. — Il problema sollevato nell'interrogazione ha formato oggetto di attenzione e di interessamento presso i competenti organi periferici di questa Amministrazione, nell'intento di pervenire ad una soddisfacente soluzione.

Sta di fatto che nel maggio 1978, in una apposita riunione tenutasi tra funzionari delle poste e telecomunicazioni ed esponenti delle tre organizzazioni (CGIL, CISL, UIL), venne esaminata in tutti i suoi aspetti la questione concernente la ristrutturazione del servizio di trasporto

degli effetti postali a Catanzaro, già espletato dalle ferrovie Calabro-Lucane. Nell'occasione venne posto in rilievo che l'affidamento del servizio in appalto a ditta privata avrebbe comportato un minore onere annuale di circa 40 milioni di lire rispetto alla gestione diretta da parte dell'Amministrazione. In atto, infatti, la spesa per l'appalto è di lire 104.462.542 alla quale avrebbe corrisposto, per la gestione diretta, un onere di lire 141.101.516.

Pertanto, i competenti organi di questo Ministero hanno ritenuto opportuno adottare la soluzione più conveniente sia ai fini della spesa, sia ai fini della funzionalità del servizio che, per altro, difficilmente avrebbe potuto essere assicurato in modo diverso. Infatti, nella predetta sede di Catanzaro, si riscontra una carenza numerica di personale e di automezzi, essendo l'assegno degli autisti e dei meccanici appena sufficiente e mancando un garage delle due unità previste.

Si fa, comunque, presente che la gestione in appalto del servizio di cui trattasi riveste carattere di assoluta provvisorietà, stante che, appena sarà possibile disporre di personale e di sufficiente dotazione di autofurgoni, l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni non mancherà di riesaminare la questione allo scopo di pervenire alla gestione diretta del servizio *de quo*.

Il Ministro: GULLOTTI.

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.*

— Per sapere:

1) a che punto sia l'iter del ricorso di pensione di guerra presentato dal signor Augusto Cucchetti nato il 3 agosto 1914 a Lodi (Milano) ed ivi residente;

2) quali iniziative abbia predisposto perché tale ricorso, iscritto in sede di istruttoria con il numero 1692135 e nel registro della segreteria della Corte dei conti con la posizione n. 747463, abbia a trovare la sua giusta e rapida soluzione.

(4-06191)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale dell'11 gennaio 1968, n. 2293645, al signor Augusto Cucchetti venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per assenza di infermità pleuro-polmonari, per non classificabilità della pregressa affezione oculare e per intempestiva constatazione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, degli esiti di radicale orecchio sinistro.

A seguito della segnalazione effettuata dalla Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 747463 prodotto dalla parte avverso il surriferito provvedimento di diniego, si è proceduto, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Cucchetti. Tale riesame ha avuto esito favorevole limitatamente, però, al riconoscimento del diritto a trattamento pensionistico di guerra delle infermità di congiuntivite cronica, esiti di cheratite con Vc = ½ e fibrosclerosi apicale destra. Infatti, a modifica del provvedimento impugnato, è stato emesso, in conformità anche del parere espresso dalla Commissione medica superiore nella visita diretta effettuata il 18 marzo 1978, decreto ministeriale del 2 ottobre 1978, n. 12123/RR, con il quale al signor Cucchetti viene concessa, per il complesso delle due cennate affezioni, pensione a vita di settima categoria, oltre l'assegno di cura, a decorrere dal 1° dicembre 1965, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Il ruolo di iscrizione n. 7799551, relativo al suindicato decreto, è stato trasmesso, con elenco del 4 novembre 1978, n. 28, alla direzione provinciale del Tesoro di Milano, per la corresponsione degli assegni spettanti all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.